

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORTONA E LA SOCIETA' DDWATER DI DOMENICO D'ONOFRIO CON SEDE IN VILLAMAGNA PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI N. 2 (DUE) DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA MICROFILTRATA NATURALE E GASATA SUL TERRITORIO COMUNALE

TRA

Il Comune di Ortona, con sede legale in Ortona (CH), Via Cavour n. 24, cap 66026 c.f. e p.iva 00149620692, nella persona del Responsabile del Settore _____, autorizzato alla stipula del presente atto

E

la DDWater di Domenico D'Onofrio, con sede in Villamagna (CH), Via di Chieti n. 8, cap 66010 cf. dnfdnc74d23c632q e p.i. 01854420690 iscritta nell'Ufficio Registro Imprese della CCIAA di Chieti – REA n. CH-133925, nella persona del Legale Rappresentante Domenico D'Onofrio nato a Chieti il 23 aprile 1974 domiciliato per la carica di titolare;

PREMESSO CHE:

- E' interesse dell'Amministrazione Comunale promuovere comportamenti e stili di vita responsabili e rispettosi dell'ambiente indirizzati verso la riduzione della quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie.
- In quest'ottica è necessario realizzare l'utilizzo dell'acqua pubblica locale per ridurre la produzione di rifiuti plastici costituiti dalle bottiglie dell'acqua minerale, il consumo di energia per la loro realizzazione e l'inquinamento determinato dal trasporto delle acque imbottigliate dal luogo di produzione a quello di vendita.
- Per il raggiungimento degli obiettivi sopracitati l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno dotare il territorio di apposite apparecchiature che, attingendo alla rete acquedottistica mettano a disposizione dei cittadini l'acqua pubblica, eventualmente gasata con l'aggiunta di anidride carbonica, ad un prezzo che risulti vantaggioso rispetto all'acquisto delle acque imbottigliate.
- L'acqua distribuita dalla rete dell'acquedotto pubblico, oltre a rispondere alle caratteristiche chimico fisiche e microbiologiche di potabilità, risulta immediatamente disponibile e di ottime caratteristiche organolettiche.
- La DDWater di Domenico D'Onofrio, ha manifestato la volontà di installare e gestire a proprie spese un punto di erogazione dell'acqua di rete preventivamente microfiltrata, refrigerata e gasata con l'aggiunta di anidride carbonica, concordando preventivamente con il Comune il prezzo del servizio al pubblico di microfiltrazione dell'acqua.
- Il Comune ha espresso parere favorevole alla proposta presentata dalla DDWater in merito alla realizzazione di due impianti di erogazione dell'acqua di rete preventivamente microfiltrata, refrigerata e gasata con l'aggiunta di anidride carbonica ed approvato lo schema di convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. La su esposta narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Art. 2 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Ortona e la DDWater di Domenico D'Onofrio per la realizzazione e gestione sull'area pubblica del Comune di Ortona poste in:

- a) P.zza San Giuseppe, pressi giardini pubblici;
- b) uno presso Villa Caldari, P.zza della Chiesa, così come indicato dal 3° Settore;

di n. 2 (due) installazioni di case dell'acqua Fontelma al prezzo del servizio offerto al pubblico di 0,05 euro al litro per microfiltrazione, refrigerazione ed eventuale gasatura (aggiunta di anidride carbonica) dell'acqua potabile.

Art. 3 - Normativa di riferimento

1. Per la realizzazione e la gestione dell'impianto di distribuzione dell'acqua oggetto della presente convenzione la DDWater di Domenico D'Onofrio si impegna al rispetto:
 - Della vigente normativa in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
 - Della vigente normativa in tema di somministrazione di cibi e bevande;
 - Di tutto quanto normato dalla presente convenzione.

Art. 4 – Realizzazione e gestione dell'impianto

1. Per la realizzazione e gestione degli impianti per la vendita al pubblico del servizio di microfiltrazione, refrigerazione e gasatura mediante l'aggiunta di anidride carbonica dell'acqua di rete, la DDWater provvederà a :
 - a) realizzare sulle aree messe a disposizione dal Comune un'idonea struttura con le caratteristiche estetiche e strutturali preventivamente concordate con il Comune, di cui all'allegata planimetria;
 - b) mettere in esercizio e mantenere le strutture di cui sopra ed i relativi impianti nella maniera più consona e nelle migliori condizioni tecniche ed estetiche;
 - c) acquisire le necessarie autorizzazioni sanitarie e commerciali per l'esercizio dell'attività di vendita del servizio di microfiltrazione dell'acqua potabile nonché del materiale di cui al successivo Art.7;

- d) gestire in proprio il servizio di microfiltrazione di acqua di rete gasata e refrigerata assumendosene a tutti gli effetti la piena ed esclusiva responsabilità; garantire l'ispezione, la pulizia e la disinfezione periodica delle pulsantiere e dei rubinetti di erogazione e tubazione degli impianti e alla sostituzione dei relativi filtri e lampade UV antibatteriche così come il periodico rifornimento dell'anidride carbonica e l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi che dovessero rendersi necessari per garantire il regolare e costante funzionamento dell'impianto (entro le 24 ore lavorative); ogni responsabilità al riguardo ricadrà esclusivamente sulla DDWater;
- e) garantire il prelievo e l'analisi dell'acqua erogata secondo i tempi e le modalità previsti dallo specifico piano di autocontrollo di cui la DDwater dovrà dotarsi a tutela dell'utenza e che dovrà essere trasmesso in copia al Comune di Ortona;
- f) effettuare il prelievo, mediante personale incaricato, di quanto corrisposto dagli utilizzatori per l'acqua erogata a titolo oneroso;
- g) farsi carico di tutti i costi di realizzazione della struttura, degli allacci alla rete idrica ed elettrica nonché agli impianti per il prelevamento dalla rete pubblica, trattamento e l'erogazione dell'acqua nonché di quelli di esercizio derivanti dalla regolare manutenzione, dal rifornimento dell'anidride carbonica, pagamento della rete idrica e elettrica necessaria all'erogazione, nonché al reclutamento dei relativi contatori;
- h) assumersi l'onere del ripristino delle aree, entro sette giorni dallo scadere della convenzione o in caso di risoluzione anticipata della stessa.

Art. 5 – Obblighi del Comune

1. Per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo precedente il Comune di Ortona provvederà a:
 - a) Mettere a disposizione della DDWater per la durata della presente convenzione, le aree idonee di cui in premessa necessarie per il funzionamento dell'impianto di cui al precedente articolo 3;
 - b) Esonerare la DDWater, per tutta la durata della presente convenzione, dal pagamento della tassa del suolo pubblico e la raccolta dei rifiuti presso le aree oggetto di intervento;
 - c) Il Comune in cambio del suddetto servizio concede alla DDwater di usufruire del marchio Comunale per effettuare una campagna di sensibilizzazione al consumo di acqua del rubinetto;
 - d) Esonerare la DDwater dal pagamento delle imposte di affissione/pubblicità per eventuali azioni pubblicitarie effettuate presso i punti di distribuzione dell'acqua.

Art. 6 – Responsabilità civile verso terzi

1. La DDWater risponderà in via esclusiva per danni a terzi e dovrà dimostrare, all'atto della firma della presente convenzione, di disporre di idonea copertura assicurativa per eventuali danni arrecati a terzi dovuti alla funzionalità delle installazioni o all'espletamento delle operazioni manutentive da parte dei propri operatori. Le garanzie dovranno essere prestate da primaria Compagnia Assicuratrice.

Art. 7 – Prezzo del servizio al pubblico

1. Il prezzo di vendita del servizio al pubblico di acqua erogata dalle installazioni descritte nei precedenti articoli viene fissata in euro 0,05 al litro, per qualsiasi tipologia di acqua erogata;
2. alla casa dell'acqua i cittadini potranno rifornirsi sia tramite moneta taglio da 0,05 euro fino a 2 euro sia con chiave/tessera elettronica ricaricabile presso il punto di erogazione
3. Eventuali variazioni in aumento di detto prezzo di vendita del servizio potranno essere applicate dal gestore solo previo accordo formalmente espresso da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. In caso di mancato accordo sul prezzo di vendita del servizio al pubblico dell'acqua le parti concordano che è facoltà del Comune di Ortona provvedere alla revoca della presente convenzione.
5. La DDWater potrà fissare liberamente il prezzo di vendita di eventuali accessori direttamente connessi al consumo di acqua erogata dagli impianti quali ad esempio bottiglie, cestelli porta bottiglie e dispositivi elettronici di pagamento.

Art. 8 – Introiti derivanti dalla vendita del servizio di microfiltrazione dell'acqua

1. L'intero incasso derivante dalla vendita del servizio di microfiltrazione dell'acqua potabile presso le installazioni in argomento andrà a DDWater, che provvederà tramite proprio personale alla raccolta.

Art. 9 – Proprietà dell'installazione

1. Gli impianti per il trattamento e l'erogazione dell'acqua, così come le strutture che li contengono, ad esclusione del suolo pubblico ove sono collocati, sono beni strumentali di proprietà esclusiva di DDWater
2. Il Comune potrà comunque sempre utilizzare le installazioni come luogo di aggregazione per iniziative ambientali, culturali, ecc.

Art. 10 – Durata e risoluzione della convenzione

1. La presente convenzione ha validità di anni 6 (sei) a decorrere dalla sottoscrizione. Al termine di detto periodo potrà essere stabilito un rinnovo con eventuali modifiche unicamente con apposito provvedimento formale, previo consenso delle parti.
2. Il Comune di Ortona potrà risolvere in ogni momento la presente convenzione, previa comunicazione alla controparte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza oneri a proprio carico.
3. DDWater potrà risolvere la presente convenzione per rimuovere le installazioni a proprie spese qualora ne ritenesse antieconomica la gestione, previa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 60 gg. di preavviso.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

- i contraenti, per mezzo dei rappresentanti come sopra indicati, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., dichiarano di essere stati informati che i dati contenuti nel presente contratto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti Comunali in materia.

Art. 12 – disposizioni finali

1. la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, sarà registrata in caso d'uso e le spese di atto e registrazione saranno a carico della parte richiedente.
2. Per quanto non previsto e disposto dalla presente convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile e della normativa in materia.

Art. 13 – Controversie

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Ortona e DDWater in ordine all'esecuzione della presente convenzione è competente il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, ed è espressamente escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto:

Ortona,

Per il Comune di Ortona

Per DDWater

.....

.....